



01.13.06/31/2012



12:12 28 GEN 2013 A02000 000000

Corte dei conti
Servizio di Supporto alla Sezione regionale di Controllo per il Piemonte
Via Roma, 305 - 10123 Torino

CORTE DEI CONTI



0005300-14/06/2012-SCPIE-T95-P

Al Sig. Sindaco
Comune di Pombia
Piazza Martiri della Libertà, 1
28050 POMBIA - NO

e.p.c. Al Consiglio delle Autonomie
presso Consiglio regionale
Via Alfieri n. 15
10123 TORINO

Oggetto: Comune di Pombia - richiesta di parere n. 1212 del 12 marzo 2012
trasmessa con nota del Consiglio delle Autonomie Locali n. 13054 del 28
marzo 2012.

Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, si trasmette la delibera n.
222/2012/SRCPIE/PAR, approvata da questa Sezione nell'adunanza del 23
maggio 2012.

Il Funzionario preposto
Dott. Federico Sola



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n.222/2012/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 23 maggio 2012, composta dai Magistrati:

Dott. Enrica LATERZA	Presidente
Dott. Mario PISCHEDDA	Consigliere
Dott. Giancarlo ASTEGIANO	Consigliere
Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA	Primo Referendario
Dott. Walter BERRUTI	Primo Referendario relatore
Dott. Alessandra OLESSINA	Primo Referendario

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. D. 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la L. 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti come modificato dalla delibera del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19/06/2008;

Vista la L. 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. cost. 18 ottobre 2001 n. 3 e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista la richiesta di parere proveniente dal Comune di Pombia n. 1212 del 2 aprile 2012, pervenuta, tramite il Consiglio delle Autonomie locali il giorno 2 marzo 2012 e recante un quesito in materia di cumulo di indennità;

Vista l'Ordinanza n. 21/2012, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Primo Referendario Dott. Walter BERRUTI;

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Si chiede se l'indennità percepita da un consigliere del Comune quale assessore del medesimo sia cumulabile, alla luce delle disposizioni limitative dettate dall'art. 2, comma 25 L. n. 244/2007 e dall'art. 5 D.L. n. 78/2010, con l'indennità percepita per la ulteriore carica di componente del consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, prevista dall'art. 17 della L.r. n. 19/2009 che ha istituito il detto ente strumentale regionale di diritto pubblico. Si precisa ancora che il secondo incarico non è elettivo, ma di nomina regionale ed è autonomo e distinto rispetto a quello di assessore.

DIRITTO

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8 L. n. 131/2003, che, innovando il sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le



province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con deliberazione del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha adottato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza dei requisiti, soggettivo e oggettivo, di ammissibilità.

1. La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli enti previsti dall'art. 7, comma 8 L. n. 131/2003, stante la natura speciale della funzione consultiva intestata alla Corte.

La richiesta di parere in esame proviene dal Comune di Pombia, è stata sottoscritta dal suo Sindaco ed è pervenuta tramite il C.A.L. Essa, dunque, sotto il profilo soggettivo, è ammissibile.

2. I pareri sono previsti, dalla L. n. 131/2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.

L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione Autonomie nei citati atti d'indirizzo, deve ritenersi riferito alla *"attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli"*.

Da ultimo, le Sezioni riunite in sede di controllo, nell'esercizio della funzione di orientamento generale ex art. 17, comma 31 D.L. n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009, hanno evidenziato che, in una visione dinamica della contabilità pubblica - che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri - talune materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla contabilità pubblica, possono ritenersi ad essa riconducibili per effetto della particolare considerazione loro riservata dal legislatore nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica (Del. n.

54/2010). Si è precisato, infatti, che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali deve svolgersi anche riguardo a quesiti che siano connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.

La funzione consultiva, poi, non può rivolgersi a quesiti che implicino valutazioni di comportamenti amministrativi oggetto d'iniziativa giudiziarie, anche eventuali, proprie della Procura della stessa Corte dei conti, ne' può avere ad oggetto condotte suscettibili di essere sottoposte all'esame di organi della giurisdizione ordinaria, contabile o tributaria, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce giurisdizionali.

Infine, possono rientrare nella funzione consultiva della Corte dei conti le sole richieste di parere volte a ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale.

Al riguardo va ribadito il principio giurisprudenziale consolidato per cui la richiesta di parere, pur essendo originata da un'esigenza dell'Amministrazione di gestire una fattispecie concreta, deve essere finalizzata ad ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica, che poi spetterà all'Amministrazione applicare al caso di specie, non potendo essere rivolta ad ottenere indicazioni specifiche per l'attività gestionale concreta. In caso contrario l'attività consultiva della Corte si risolverebbe, di fatto, in una sorta di coamministrazione.

La richiesta, riguardando l'interpretazione di norme che, per fini di salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica, fissano limiti alla cumulabilità di indennità di carica e, quindi, alla relativa spesa; pertanto, rientra, con le precisazioni di cui sopra, nella materia della contabilità pubblica.

3. Negli ultimi anni, in relazione alle esigenze di finanza pubblica di contenimento dei costi degli apparati amministrativi, il legislatore ha dettato numerose

disposizioni con le quali ha previsto riduzioni, temporanee o stabili, dei compensi e limitazioni, di varia natura, alla loro cumulabilità nei casi nei quali i singoli amministratori svolgano una pluralità di attività, sia nello stesso ente che in enti diversi.

Tra queste, l'art. 2, commi da 22 a 30 (sui c.d. costi della politica) della L. n. 244/2007 ha introdotto varie misure di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica. Il comma 25, in particolare, ha abrogato la possibilità, già prevista dall'art. 82 comma 6 TUEL, di cumulare indennità di funzione e gettone di presenza, qualora i medesimi fossero dovuti per mandati elettivi presso enti diversi.

Come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte (Del. n. 4 del 21 gennaio 2010), in materia di cumulo di indennità il principio generale è quello della omnicomprensività dell'indennità di funzione, che si estende fino al divieto di cumulo della stessa anche con i gettoni di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente o di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne (art. 82 comma 7 TUEL).

L'art. 5 del D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010, rubricato "Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici" contiene ulteriori misure di riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi.

In particolare, il comma 5 dispone che *"ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 Euro a seduta"*.

Ciò posto, nella specie, un assessore comunale, titolare, quindi, della relativa indennità, è anche componente del consiglio dell'Ente di gestione delle aree

protette del Ticino e del Lago Maggiore, ente strumentale regionale di diritto pubblico istituito con L.r. n. 19/2009 (recante il testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), che, all'art. 17, prevede una indennità annuale stabilita dalla giunta regionale per i componenti del consiglio, senza nulla disporre in materia di cumulo.

Non sono previsti requisiti specifici per la nomina a componente del consiglio degli enti di gestione, limitandosi la legge regionale a stabilire che il consiglio è composto dal presidente dell'ente di gestione e da quattro componenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui uno designato dalla Giunta regionale, uno designato d'intesa dalle province interessate e due designati dalla comunità delle aree protette (art. 15), oltre alla incompatibilità con diverse cariche (art. 16: parlamentare, presidente di regione, presidente di provincia, consigliere o assessore regionale, consigliere o assessore provinciale, ecc.).

L'art. 5 comma 5 D.L. n. 78 cit. trova applicazione nei confronti del titolare di cariche elettive che svolga *"qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni"* di cui al comma 3 dell'art. 1 della L. n. 196/2009 inclusa la partecipazione ad organi collegiali *"di qualsiasi tipo"*.

Nel caso di specie, la designazione di componente del consiglio dell'ente di gestione delle aree protette, che non richiede requisiti particolari, limitandosi la legge regionale a demandarla al Presidente della Giunta regionale su designazione della Giunta regionale o delle province interessate, rientra pienamente nell'ambito di previsione della norma predetta.

L'alveo delle P.A. *"conferenti gli incarichi"* ex lege gratuiti (salvo gettone e rimborso spese nei limiti di legge), invero, abbraccia tutte quelle di cui all'elenco ISTAT; vi rientrano, dunque, anche enti pubblici privi di rappresentatività politica, i cui organi non sono elettivi, quali gli enti di gestione delle aree protette (cfr. Sez. Lombardia par. 24 marzo 2001 n. 144).

In tale quadro rientra, ad avviso della Sezione, la partecipazione al consiglio di un ente strumentale regionale di diritto pubblico quale l'Ente di gestione delle aree

protette di cui alla richiesta di parere, con gli effetti, quanto alla spettanza della relativa indennità, stabiliti dal ridetto art. 5 comma 5 D.L. n. 78/2010.

P.Q.M.


Nelle suesposte considerazioni è il parere di questa Sezione.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 23 maggio 2012.

Il Primo Referendario Relatore

Dott. Walter BERRUTI.



Il Presidente

Dott.ssa Enrica LATERZA



Depositato in Segreteria il 14 GIU. 2012

Il funzionario preposto

Dott. Federico SOLA

